

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 13 DEL 26-07-2019

Registro Generale n. 13

**ORDINANZA DEL SINDACO  
N. 13 DEL 26-07-2019**

**Ufficio: POLIZIA URBANA**

**Oggetto: ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO  
SULLA S.P. 45 "MONSAMPIETRO MORICO", CORSO UMBERTO I° E  
PIAZZA CESARE BATTISTI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO  
DELLA "FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE E PIZZA".-**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di luglio, il Sindaco **Avv. GUALTIERI ROMINA**

VISTA la richiesta dell'Associazione Turistica "Pro-Loco" corrente in Monsampietro Morico, Via Umberto I<sup>^</sup>, 33, acclarata al prot. dell'Ente al n. 2286 in data 25/06/2019, volta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della "**Festa della Birra Artigianale e Pizza**" nel periodo compreso fra il **27 Luglio ed il 04 Agosto 2019**;

CONSIDERATO che la manifestazione in questione, conta di avere un cospicuo numero di partecipanti e che a causa degli eventi sismici del 2016 e seguenti, non può essere allocata nel centro storico del Capoluogo per la persistenza di numerose inagibilità per cui deve svolgersi su un tratto di S.P. 45 – Monsampietro Morico attraversante il centro abitato;

CONSIDERATO che la strada in questione, classificata "provinciale", attraversa il centro abitato nel territorio di Monsampietro Morico, per cui l'Ente competente a regolamentare la circolazione stradale, ai sensi degli artt. 21 e 26, comma 3, del C.d.S., nella parte ricadente nel Centro Abitato e cioè **dal Km. 3+350 al Km. 3+900**, è il Comune di Monsampietro Morico, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada;

CONSIDERATO inoltre che nei giorni di svolgimento della manifestazione, visto anche il posizionamento delle relative strutture, risulta indispensabile vietare il transito agli autocarri aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, in ambo i sensi di marcia, nel tratto di S.P. ricadente nel Centro Abitato, **dal Km. 3+350 al Km. 3+900** –escluso carico e scarico-, nonché l'emissione di Ordinanza Dirigenziale del Settore Viabilità, Infrastrutture ed Urbanistica della Provincia di Fermo per l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI CHE SUPERANO 3,5 T., in ambo i sensi di marcia, nel tratto di S. P. 45 ricadente fuori dal Centro Abitato, **dal Km. 2+960 al Km. 3+350 e dal Km. 3+900 al Km. 4+060**, -escluso carico e scarico- per l'intero periodo intercorrente **dalle ore 17,00 di sabato 27 Luglio alle ore 03,00 di domenica 04 Agosto 2019**.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Settore Viabilità della Provincia di Fermo con nota prot. n. 12536 del 25 Luglio 2019;

RITENUTO di dover istituire un divieto di transito temporaneo dalle ore 17,00 alle ore 03,00 successive dei giorni compresi nel periodo 27 Luglio – 04 Agosto 2019 sulla S.P. 45 nel tratto attraversante il centro abitato, in entrambe le direzioni di marcia, dal km.3+650 al Km. 3+730, onde permettere il normale svolgimento delle manifestazioni ed un agevole afflusso e successivo deflusso in piena sicurezza dei partecipanti alla Sagra;

RITENUTO di dover istituire un divieto transito agli autocarri aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, in ambo i sensi di marcia, nel tratto di S.P. ricadente nel Centro Abitato, dal Km. 3+350 al Km. 3+900 –escluso carico e scarico- per l'intero periodo intercorrente dalle ore 17,00 di sabato 27 Luglio alle ore 3,00 di domenica 04 Agosto 2019;

CONSIDERATO inoltre di poter dirottare sulla S.C. Cupa, a mezzo di adeguata segnaletica sul posto, tutto il traffico circolante nei due sensi di marcia sulla S.P. 45, contribuendo così alla eliminazione di ingorghi di qualsiasi tipo;

VISTI gli art. 5, comma 3, e 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 avente per oggetto "Nuovo codice della Strada" ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca gravi disagi alla circolazione del centro urbano in quanto vi è il percorso alternativo della strada comunale "Cupa";

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **ORDINA**

- la temporanea istituzione di **DIVIETO DI TRANSITO** sulla S.P. 45 "Monsampietro Morico", in entrambe le direzioni, nel tratto che va dal km. 3+650 al Km. 3+730 nel centro abitato di Monsampietro Morico, **dalle ore 17,00 alle ore 03,00 successive, dei giorni compresi nel periodo 27 Luglio – 04 Agosto 2019;**

- la temporanea istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI CHE SUPERANO 3,5 T.** di massa complessiva, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di S. P. 45 ricadente nel Centro Abitato del Comune di Monsampietro Morico, dal Km. 3+350 al Km. 3+900, -escluso carico e scarico- per l'intero periodo intercorrente **dalle ore 17,00 di sabato 27 Luglio alle ore 03,00 di domenica 04 Agosto 2019;**

- la temporanea istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO** lungo Corso Umberto I°, nel senso unico verso il Centro Storico, e Piazza Cesare Battisti per il periodo intercorrente **dalle ore 17:00 alle ore 03:00 da Giovedì 27 Luglio 2018 a Martedì 04 Agosto 2019;**

- la temporanea istituzione del **divieto di sosta lungo il Corso Umberto I° e Piazza Cesare Battisti**;
- il transito normale, per il periodo suddetto, è deviato per la strada comunale "CUPA";
- l'apposizione dei prescritti segnali di interruzione del transito.

### **A V V E R T E**

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

La presente ordinanza verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sarà comunicata agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e, per estrema necessità comprovata agli stessi, messe in atto le dovute precauzioni, sono fin d'ora autorizzati a concedere deroghe.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.D.S., nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione del provvedimento, o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2019 al 04-08-2019  
Lì 26-07-2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

---

*Copia conforme all'originale.*  
Lì 26-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Avv. GUALTIERI ROMINA